

STATUTO DELL'ENTE CASE ANZIANI MENDRISIOTTO (ECAM) – BOZZA

PREAMBOLO

La Città di Mendrisio, la Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, la Fondazione Casa Girotondo, la QUIETE Fondazione Ida e Dante Ronchetti, l'Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù – Casa di riposo per persone anziane "Santa F. S. Cabrini"

Per promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli Enti che gestiscono Case per Anziani sul nostro territorio

Per ricoverare in maniera adeguata le persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto

Per garantire alle proprie strutture personale adeguato, sul piano quantitativo, della preparazione professionale, delle conoscenze empiriche e delle capacità relazionali, necessarie per erogare le prestazioni richieste conformemente ai livelli di qualità prescritti dalle normative

Decidono di partecipare ad un Ente Case per Anziani, ai sensi degli art. 193 c-e LOC, costituito dalla Città di Mendrisio.

Art. 1

Ente Case Anziani

1. Il Comune di Mendrisio costituisce un ente autonomo secondo i dispositivi degli art. 193 lett. c) e segg. LOC, denominato Ente Case Anziani Mendrisiotto (di seguito ECAM).
2. Gli attori che partecipano all'istituzione dell'Ente, nei limiti concessi dalla legge e del presente statuto, sono la Città di Mendrisio, la Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, la Fondazione Casa Girotondo, la Fondazione Quiete, l'Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù – Casa di riposo per persone anziane "Santa F. S. Cabrini".
3. A ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel settore ed interessati al progetto di Rete delle Case Anziani, secondo modalità da definire. Qualora tale partecipazione necessiti una modifica statutaria, la medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine.
4. La sede di ECAM è Mendrisio.
5. I beni immobili messi a disposizione per l'attività di ECAM dai singoli attori resteranno di proprietà di questi ultimi. Eventuali investimenti per l'ampliamento o per la ristrutturazione di questi immobili saranno oggetto di un accordo separato tra i vari attori.
6. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2**Scopo e compiti di ECAM**

1. ECAM ha per scopo:
 - a) la messa in rete delle case per anziani;
 - b) la gestione e la manutenzione ordinaria delle Case per Anziani partecipanti, nei limiti dei compiti assunti tramite la rete;
 - c) la pianificazione, il coordinamento, la costruzione e l'acquisizione di case per anziani. Il finanziamento di nuove opere sarà oggetto di convenzioni separate fra i vari attori;
 - d) la stipulazione del mandato di prestazione con il Cantone;
 - e) la stipulazione dei mandati di dettaglio con gli altri attori, proprietari delle singole Case Anziani.
2. Per l'esecuzione del compito attribuitogli, ECAM potrà far capo ai servizi della Città e degli altri attori.

Art. 3**Mezzi finanziari**

1. Per adempiere ai suoi compiti ECAM dispone
 - dei mezzi finanziari di cui alla Legge sul promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane;
 - dei conferimenti di terzi.
2. Per i dettagli si rinvia all'Articolo 20.

Art. 4**Copertura del disavanzo**

1. I costi non coperti dal mandato di prestazione cantonale saranno presi a carico dalla Città o dagli altri attori partecipanti a ECAM, ciascuno per quanto attinente alla propria struttura.
2. La Città coprirà eventuali impegni presi da ECAM, nei limiti di quanto consentito dalla LAnz (Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane), previa approvazione del Consiglio comunale, sia per quanto concerne i nuovi investimenti, sia per quanto concerne la copertura di eventuali costi di gestione corrente non previsti dal mandato di prestazione.

Art. 5**Esenzione fiscale**

ECAM è esente da imposte cantonali e comunali.

Art. 6**Rapporti di lavoro**

Nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, ECAM adotta il ROCA (Regolamento organico cantonale).

Art. 7**Organi di ECAM**

- a) Il Consiglio dell'Ente;
- b) L'Ufficio di revisione;
- c) La direzione.

La direzione sarà composta *dalla direttore/trice* generale e dai capistruttura.
Il/la direttore/trice generale funge da segretario del Consiglio.

Art. 8**Composizione e nomina**

1. Il Consiglio si compone di **almeno sette membri, due dei quali designati dalla Città di Mendrisio, e ciascun rimanente membro da ciascun attore partecipante ad ECAM.**
2. **Un membro della Città deve essere un/una Municipale in carica. Entrambi i membri saranno designati dal Consiglio comunale.**
3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri *il/la Presidente e il/la Vicepresidente.*

Art. 9**Incompatibilità e collisione d'interesse**

1. I dipendenti di ECAM non sono eleggibili nel Consiglio.
2. Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Art. 10**Durata**

1. Riservato il primo mandato, i membri del Consiglio sono nominati per un periodo di quattro anni.
2. Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali e può essere rinnovato, ma per un massimo di tre legislature.

Art. 11**Emolumenti e indennità**

Gli onorari e le indennità dei membri del Consiglio sono così stabiliti

a) membri del Consiglio:

- Presidente: Fr. 4'000.-- annuali
- Membri: Fr. 3'000.-- annuali

b) ~~indennità per missioni~~

- ~~• per mezza giornata Fr. 100.--, risp. per giornata intera Fr. 200.--~~
- ~~• per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.~~

Art. 12
Competenze*a) in generale*

1. Il Consiglio rappresenta ECAM verso i terzi, esercita l'alta direzione dell'Ente, lo gestisce e decide su qualunque oggetto che la legge o il presente statuto non demandano esplicitamente ad altra autorità.
2. Il Consiglio emana le normative che ritiene necessarie per una corretta ed armonica gestione di ECAM.

Art. 13*b) compiti amministrativi*

Il Consiglio, in particolare,

- a) stipula il mandato di prestazione con l'Autorità cantonale e gli altri attori;
- b) nomina *illla direttore/trice* generale;
- c) nomina i capistruttura, con l'accordo degli attori coinvolti;
- d) gestisce le attività correnti di ECAM, istruisce le pratiche di competenza del Consiglio, provvede all'esecuzione delle sue decisioni e vigila all'esecuzione di ogni altro compito da esso assegnato;
- e) regola i diritti di firma;
- f) stabilisce le deleghe di competenza della direzione e la definizione delle mansioni;
- g) stipula i contratti di lavoro con il personale;
- h) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione delle case di riposo;
- i) stipula eventuali mandati di prestazione specifici con i Comuni costituenti e altri enti, pubblici e/o privati.

Art. 14*c) compiti finanziari*

Il Consiglio, in particolare,

- a) regola la distribuzione dei contributi del mandato di prestazione cantonale a favore delle case che compongono la rete;
- b) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni e agli altri attori entro il 31 marzo;
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione del compito attribuito all'Ente;
- d) designa l'organo di revisione;
- e) presenta, ogni anno, il preventivo entro il 31 agosto;
- f) presenta, ogni anno, il consuntivo entro il 31 marzo.

Art. 15**Convocazione e sedute**

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione *dell/della* Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri tre membri del Consiglio.
2. Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza **della maggioranza dei suoi membri**.
3. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, ~~ma almeno di tre membri~~; i presenti non possono astenersi dal voto.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 16**Competenze dell'ufficio di revisione**

1. L'organo preposto alla revisione:
 - a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
 - b) presenta ogni anno il suo rapporto alla Città ed agli altri attori.
2. Il Municipio e gli organi degli altri attori hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Ente.

Art. 17**Ratifica delle decisioni di ECAM**

Le decisioni dell'Ente, che esulano dalle competenze delegategli, devono essere sottoposte alla ratifica de:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio;
- i Consigli di fondazione;
- gli Organi societari.

Art. 18**Competenze degli organi, risp. del Consiglio comunale**

Gli organi, rispettivamente il Consiglio comunale,

- a) adottano e modificano il presente statuto per conto dell'ente per cui agiscono;
- b) nominano i membri del Consiglio di competenza dell'ente per cui agiscono;
- c) stanziano gli eventuali mezzi finanziari supplementari che dovessero rendersi necessari;
- d) approvano i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'Ente;
- e) stipulano eventuali mandati di prestazione specifici con l'Ente.

Art. 19**Competenze del Municipio**

Il Municipio:

- a) vigila sull'attività dell'Ente, ed in particolare sulla conformità della stessa con il mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale e le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente;
- b) informa annualmente il Consiglio comunale sull'attività svolta dall'Ente;
- c) propone al Consiglio comunale la nomina dei membri del Consiglio di competenza del Comune;
- d) propone al Consiglio comunale lo stanziamento degli eventuali mezzi finanziari supplementari che dovessero rendersi necessari;
- e) propone al Consiglio comunale l'approvazione dei conti e della relazione annuale sulla gestione dell'Ente;
- f) propone al Consiglio comunale la ratifica per conto del Comune di eventuali mandati di prestazione specifici;
- g) dà, sulla base pure delle indicazioni del rispettivo Consiglio comunale, le istruzioni, anche vincolanti, ai membri del Consiglio nominati dalla Città.

Art. 20**Principi**

1. Il finanziamento di ECAM è assicurato:
 - a) dai contributi dell'Autorità cantonale previsti nel mandato di prestazione con essa stipulato;
 - b) dagli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
 - c) dalla quota parte delle rette degli utenti e delle altre entrate d'esercizio di ogni ente membro;
 - d) dagli eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dalla Città e dagli altri attori;
 - e) da donazioni.
2. Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze di esercizio fanno stato le disposizioni del mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale¹ e le relative disposizioni per l'attribuzione delle eccedenze alle riserve di ECAM.

Art. 21**Tenuta della contabilità**

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC e relative direttive emanate dal DSS.

¹ Il testo standard del mandato di prestazione cantonale regola già tale aspetto.

Art. 22**Ricorsi**

Contro le decisioni di carattere amministrativo di ECAM è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Art. 23**Costituzione di ECAM**

La data della seduta costitutiva di ECAM sarà fissata, d'intesa fra tutti gli attori, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai rispettivi organi e dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 24**Scioglimento**

1. ECAM può essere sciolto per decisione degli organi degli attori e del Consiglio comunale della Città.
2. La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che gli organi degli attori e il Consiglio comunale della Città decidano di affidare l'incarico a terzi.
3. Una volta estinti tutti i debiti di ECAM, il patrimonio di quest'ultimo verrà devoluto alla Città ed agli altri attori proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti.
4. I beni immobili acquisiti o edificati da ECAM verranno devoluti ai Comuni che ne hanno finanziato l'acquisto o l'edificazione, con relativo compenso.
5. I beni immobili dei singoli attori messi a disposizione per l'attività di ECAM restano di proprietà di questi ultimi.

Art. 25**Clausola d'uscita**

1. In caso di uscita unilaterale di un membro, ECAM è sciolto ai sensi dell'art. 24. L'uscente deve assumersi i costi derivanti dalla liquidazione del personale, da eventuali investimenti sostenuti da ECAM per il mantenimento dei beni immobili di sua proprietà e di tutti gli altri oneri derivanti dallo scioglimento di ECAM.
2. L'istanza di uscita unilaterale deve essere inoltrata con un anno di anticipo con effetto al 31 dicembre.